

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21015 R.G. 2015, avente ad oggetto contratti bancari e vertente

TRA

SOCIETÀ

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI: i procuratori delle parti reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che la presente motivazione di seguito specificherà.

L'istante muove contestazioni in relazione ad un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un capannone ad uso industriale situato nel comune di OMISSIS stipulato con la convenuta in data 24-06-2008.

Con riferimento al suddetto contratto la parte istante si duole innanzitutto della violazione della normativa antiusura.

Tale doglianza è infondata.

Invero la difesa della parte istante (pur richiamandosi ad una perizia di parte esibita) si limita a svolgere, attraverso il richiamo della ormai consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, considerazioni generali ed astratte in relazione alla fattispecie dell'usura ed alla applicabilità, anche agli interessi moratori, della normativa antiusura. Tuttavia — e sulla parte istante gravava quanto meno il relativo onere di allegazione — nessuna contestazione specifica è stata sollevata essendo mancata qualsiasi indicazione del tasso soglia che sarebbe stato effettivamente superato. Tale allegazione appariva tanto più necessaria in presenza delle specifiche contestazioni sollevate dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata.

La difesa della parte istante, poi, mostra di ritenere sovrapponibili le doglianze (comunque generiche) relativa alla violazione degli obblighi informativi e quelle relative all'affermato superamento del tasso soglia.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 6748 del 3 luglio 2019

In effetti, come emerge dal contratto e come dedotto dalla convenuta, il tasso di interessi corrispettivi pattuiti era inferiore — anche aggiungendo tutti i costi accessori — al tasso soglia antiusura applicabile al momento della conclusione del contratto. Nessun superamento del tasso soglia vi è perciò stato con riferimento agli interessi corrispettivi effettivamente convenuti tra le parti.

Con riferimento agli interessi moratori — aspetto che sembra costituire l'unica effettiva sostanziale doglianza della parte attrice con riferimento alla normativa antiusura - deve rilevarsi che, anche se fosse vero che — secondo quanto dedotto dalla parte istante - il tasso effettivo globale di mora pattuito sia astrattamente superiore al tasso soglia, dovrebbe comunque rilevarsi come gli interessi moratori sono soltanto eventuali e cioè dovuti esclusivamente sulle rate scadute e impagate operando le due categorie di interessi su piani diversi ed essendo previsti gli interessi moratori in sostituzione di quelli corrispettivi (nella stessa previsione contrattuale non si sommano tra loro i due diversi tipi di interessi ma, più semplicemente, l'interesse moratorio è calcolato del tutto autonomamente).

Ovviamente anche l'interesse moratorio — come astrattamente dedotto dalla difesa dell'istante - deve essere soggetto al controllo del rispetto della soglia usuraria in via autonoma. La circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia trova — per l'appunto — ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale e la cui incidenza va rapportata al protrarsi ed alla entità della inadempienza. Tuttavia, nel caso di specie, non risulta in alcun modo dimostrato dalla parte istante, su cui ai fini della proposta azione di ripetizione dell'indebitto incombeva il relativo onere, l'effettiva corresponsione per alcune singole rate eventualmente pagate in ritardo degli interessi moratori pattuiti in contratto.

Per altro anche la concreta (ed indimostrata) effettiva applicazione dell'interesse moratorio usurario non comporterebbe gli effetti prospettati dall'istante in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc, anche con riferimento agli interessi corrispettivi validamente versati. In effetti la pattuizione degli interessi di mora è una clausola autonoma e distinta del contratto con la conseguenza che la sanzione prevista dall'art. 1815 cc andrebbe comunque circoscritta ai soli interessi di mora, restando comunque ferma la debenza dei soli interessi corrispettivi non superanti il tasso soglia.

In ogni caso, dovendosi escludere qualsiasi sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio (sommatoria nemmeno ipotizzata nel contratto di mutuo), va rilevato come in concreto, secondo la specifica previsione contrattuale, il tasso di mora rientrava al di sotto della soglia di usura (cfr. quanto dedotto dalla convenuta in comparsa di costituzione sulla base delle specifiche pattuizioni del contratto di mutuo e mai specificamente contestato dalla difesa attorea).

La parte istante, ancora in relazione al contratto in esame, lamenta l'illegittima applicazione del piano di ammortamento cd. "alla francese" che comporterebbe anatocismo in quanto verrebbe ad essere aumentato il tasso effettivo rispetto al tasso nominale previsto in contratto.

Anche tale doglianza va disattesa.

Innanzitutto deve rilevarsi come il metodo di ammortamento è stato concordato tra le parti del contratto. In secondo luogo si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui non è configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento cd alla francese difettando — in sede genetica del negozio — il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 cc; in effetti il metodo di calcolo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, n. 6748 del 3 luglio 2019

utilizzato va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e da quota interessi e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.

E' invece fondata la domanda riconvenzionale tempestivamente spiegata dalla convenuta.

Dalla documentazione esibita (e la circostanza non è stata contestata dall'istante) emerge che il contratto si è risolto di diritto, in applicazione di specifica previsione contrattuale ed a seguito di missiva del 12-06-2015, per il mancato pagamento dei canoni dal n. 59 del maggio 2013 al n. 77 del novembre 2014 per complessive Euro 78.750,23.

In applicazione delle specifiche clausole contrattuali (cfr. contratto in atti) deve essere perciò ordinata alla parte istante l'immediata consegna dell'immobile in favore della convenuta. La parte istante va poi condannata al pagamento in favore della convenuta non solo dei canoni rimasti insoluti per complessive Euro 78.750,23 oltre interessi legali dalla domanda (20-12-2015) ma, altresì, dell'importo di Euro 2.790,69 oltre iva a titolo di indennità di occupazione dal dicembre 2014 (prima rata successiva alla risoluzione) fino alla data dell'effettiva restituzione del bene, importo calcolato — come da richiesta della convenuta in applicazione di un criterio che qui si condivide - dividendo per il numero di rate (215) il valore di compravendita pari a Euro 600.000,00.

Le spese processuali seguono la soccombenza della parte istante e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:

- rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da BANCA condanna la parte istante alla immediata restituzione in favore della convenuta del fabbricato industriale con annessa corte sito in OMISSIS
- condanna altresì la parte istante al pagamento in favore della convenuta delle seguenti somme: Euro 78.750,23 oltre interessi legali dal 20-12-2015 per canoni scaduti e rimasti insoluti; Euro 2.790,69 oltre iva al mese per indennità di occupazione dal mese di dicembre 2014 fino all'effettivo rilascio del bene in favore della convenuta;
- condanna la parte istante al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in complessive Euro 4.000,00 (di cui Euro 3.700,00 per compensi compreso 15% per spese generali ed Euro 300,00 per spese vive) oltre iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 2 luglio 2019

IL GIUDICE UNICO
Giovanni Tedesco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*